



"L'UMANA DIMORA FORLÌ" - CESENA APS"
ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA DI PROMOZIONE SOCIALE

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
IN SECONDA CONVOCAZIONE
PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE**

L'anno 2022, il giorno 8 del mese di novembre, alle ore 21:00, presso la Sala riunioni della Casa delle Associazioni, viale Roma 124, Forlì, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione, convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione delle variazioni statutarie richieste dall'Ufficio RUNTS della Regione Emilia-Romagna, in sede di verifica dei requisiti posseduti dalla nostra Associazione per l'iscrizione
2. Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. Renzo Tani, il quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. Roberto Zannoni.

Il Presidente, dopo aver constatato che l'Assemblea in prima convocazione è andata deserta e che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'Assemblea, considerando che sono presenti n. 12 Soci, regolarmente rappresentati n. 16 soci e così complessivamente n. 28 soci, dichiara valida la seduta, in seconda convocazione.

Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di Assemblea in seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente illustra puntualmente le variazioni statutarie richieste dall'Ufficio RUNTS della Regione Emilia-Romagna con comunicazione dei motivi ostativi all'iscrizione, pervenuta via PEC in data 08/09/2022.

Dopo breve discussione e alcune richieste di chiarimento, l'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare le modifiche allo Statuto, il cui testo, nella sua integrale riformulazione, viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, per la quale non è previsto il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, né l'apposizione di marche da bollo ai sensi dell'art. 82, comma 3 e 5 del D. Lgs n. 117/2017 e s.m.i..

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non essendovi altro da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 22:00.

IL SEGRETARIO

Roberto Basso

IL PRESIDENTE

Attilio Serri

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Forlì

Registrato a Forlì il 9 NOV. 2022

N. 1888 Mod. 3 €

Euro E 800,00

L'ADDETTO AL SERVIZIO

[Signature]



STATUTO

"L'UMANA DIMORA FORLÌ - CESENA APS"

Art. 1) Costituzione – Denominazione – Sede – Durata.

E' costituita con durata illimitata un'Associazione di Promozione Sociale senza fini di lucro, che aderisce all'Associazione Compagnia delle Opere, denominata

"L'UMANA DIMORA FORLÌ - CESENA APS"

ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA DI PROMOZIONE SOCIALE

costituita ai sensi della legge n. 106/2016 e del D. Lgs. n. 117/2017 e sue successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione ha sede in Forlì (FC). La variazione di sede legale nell'ambito del medesimo Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

Art. 2) Ambito di attività

L'ambito di attività coincide prevalentemente con il territorio locale della Provincia di Forlì-Cesena; potrà altresì intervenire anche altrove, in Italia o all'estero, in iniziative connesse agli scopi statutari. L'Associazione aderisce all'Umana Dimora Nazionale, con sede legale in Milano, della quale utilizza in concessione il marchio.

Art. 3) Scopo sociale

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza fini di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.

Nel riconoscimento del valore positivo e civile svolto dall'Associazionismo ambientalista per una più diffusa presa di coscienza della gravità della situazione ambientale del nostro Paese, e nel farsi carico, oltre che di iniziative di denuncia sul degrado ambientale, del trasferimento al grande pubblico, in particolare ai giovani, agli amministratori e ai politici, esponenti del mondo imprenditoriale, delle conoscenze riguardanti la natura sistemica dell'ambiente, dei processi del suo funzionamento, dei fondamenti scientifici e sociali della conservazione delle risorse, degli indirizzi per i nuovi rapporti tra ambiente ed economia, tra sviluppo e ambiente, attraverso la promozione di una graduale e diffusa operatività, l'Associazione intende promuovere l'utilità sociale attraverso un'azione culturale formativa e informativa, diffusa sull'intero territorio nazionale, per la prevenzione, la salvaguardia, il ripristino, la valorizzazione delle condizioni di equilibrio e la salubrità dell'ambiente nei suoi fattori naturali e antropici.

L'Associazione vuole operare nella comunità civile come punto di proposta di un nuovo rapporto uomo-ambiente, dove l'uomo si concepisca come custode-amministratore dell'ambiente e delle relative risorse, nonché come centro di elaborazione di una più corretta gestione e distribuzione delle risorse ambientali per un miglioramento globale della qualità della vita e dell'ambiente.

All'interno di una visione positiva della tecnologia e del progresso, al fine di gestire in modo responsabile la tutela integrale dell'ambiente naturale nella promozione di una riflessione culturale circa le conseguenze della inclusione della natura nella sfera dell'etica e della storia, secondo il senso della gratuità e nella solidarietà, essa intende promuovere:

- Strategie di sviluppo interconnesse a pratiche di conservazione e difesa di ogni vivente (persona umana, animali e piante) nei loro habitat, attraverso l'operato di associazioni, cooperative, enti vari e singoli ad essa aderenti o da essa promossi;
- La diffusione della presa di coscienza della limitatezza delle risorse e del recupero di un atteggiamento di austerità nei comportamenti individuali e sociali attraverso una capillare azione educativa e formativa;
- Iniziative per creare condizioni di vita adeguate alle esigenze ed ai bisogni onde evitare l'esodo dalle campagne, dalle montagne e dalle periferie non metropolitane, iniziative volte alla valorizzazione, tutela e gestione di luoghi di interesse ambientale, culturale, storico e antropologico.

A garanzia e tutela del diritto della persona a poter vivere, lavorare e realizzare le comunità intermedie di vita associata riconosciute dalla Costituzione, in ambienti salubri e rispettosi della dignità umana e del Creato, l'Associazione potrà intraprendere ogni iniziativa di informazione, documentazione e denuncia o altro che si dovesse rendere necessario.

Per il raggiungimento delle predette finalità eserciterà le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 ai punti che si citano di seguito:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché attività ambientali, culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2005, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività ambientali, culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, ambientale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo di permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.

- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di danaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, a norma del presente articolo;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può nominare esperti presso enti e gruppi di lavoro, commissioni temporanee e permanenti riguardanti le problematiche ambientali.

Essa potrà promuovere e organizzare l'azione dei suoi aderenti, siano essi persone fisiche o persone giuridiche senza scopo di lucro riunite nelle forme associative ammesse dalla legge, nella ideazione e attuazione di attività di consulenza e di ricerca in tutti i settori di tematica ambientale, e promuovere la ricerca, la diffusione e la commercializzazione di nuove tecnologie per la realizzazione di interventi sull'ambiente e per la riduzione degli effetti di impatto legati alle diverse attività umane e agli eventi naturali, potrà organizzare congressi sia nazionali che internazionali e centri di formazione culturale, scientifica e tecnica per i propri associati e non. L'Associazione potrà ideare e gestire l'assegnazione di borse di studio; intervenire direttamente ed indirettamente nella gestione di banche dati e sistemi informativi in genere, realizzare iniziative nel settore formativo, scolastico anche con attività di aggiornamento professionale per insegnanti di ogni ordine e grado e per dirigenti scolastici, e turistico, proporre e collaborare alle stesure di iniziative legislative in campo ambientale. Tali attività ed ogni altra che a giudizio degli organi statuari sia indirizzata al raggiungimento dello scopo associativo, potranno effettuarsi tramite ogni tipo di cooperazione, con l'esclusione sempre e comunque di quelle che per loro natura conferiscano all'Associazione un carattere speculativo, con fini di lucro.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, individuate e deliberate dal Consiglio Direttivo, secondo criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'art. 36 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117.

Art. 4) Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli. Possono essere altresì soci le persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico a condizione che almeno il 51% siano costituite da associazioni di promozione sociale.

L'adesione all'Associazione è libera e non possono essere disposte limitazioni all'ammissione degli associati, con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura.

I soci dell'Associazione si dividono in due categorie: soci fondatori e soci ordinari.

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

Alla categoria dei soci ordinari può essere ammesso chiunque ne faccia domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, dichiarando di accettare le finalità dell'Associazione e lo Statuto.

Il Consiglio Direttivo può individuare specifiche categorie di soci, per le quali definire quote associative ridotte. La presenza di diverse quote associative non comporta disparità di trattamento rispetto alla reale fruizione dei diritti.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può

proporre appello all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Ogni anno il Consiglio Direttivo determina l'ammontare di tale quota.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

E' espressamente vietata la temporaneità del rapporto associativo e qualunque tipo di associazione a termine.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Ogni Associato ha diritto a partecipare della vita associativa e di voto in Assemblea, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori, previa richiesta scritta inviata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione.

Art. 5) Perdita della qualità di socio

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per decesso;
- per esclusione, che deve essere deliberata per gravi motivi dal Consiglio Direttivo;
- per mancato versamento della quota sociale.

Sono esemplificativamente cause di esclusione l'aver assunto pubblicamente posizioni ed espresso opinioni incompatibili con gli ideali dell'Associazione, l'aver ripetutamente agito in contrasto con il presente Statuto o contro gli interessi dell'Associazione, la morosità nel versamento della quota associativa.

Al verificarsi di una causa di esclusione, il Consiglio Direttivo la contesterà per iscritto all'interessato invitandolo a presentare le sue difese entro quindici giorni e delibererà comunque sull'esclusione nei trenta giorni successivi alla contestazione.

Il socio escluso può entro trenta giorni dalla comunicazione di delibera di esclusione appellarsi all'Assemblea inviando richiesta scritta in tal senso al Presidente. L'Assemblea delibererà sull'esclusione del socio confermandola o revocandola nella prima riunione successiva alla richiesta del socio escluso.

Art. 6) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Presidenza;
- d) l'eventuale Collegio Sindacale.

Le cariche sociali sono gratuite.

Art. 7) Assemblea degli Associati

L'Assemblea è formata da tutti i soci regolarmente iscritti all'Associazione.

Art. 8) Convocazione di Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque in qualsiasi momento qualora particolari esigenze o un decimo degli associati lo richiedano.

Esso delibera:

- a) nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- b) sulla nomina e revoca dei componenti dell'eventuale Collegio Sindacale;
- c) sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) sull'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- f) sulle linee programmatiche generali;
- g) su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo che non rientri nella competenza della Assemblea straordinaria.

Art. 9) Convocazione di Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo di propria iniziativa o su richiesta di un terzo degli Associati.

Essa delibera:

- a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b) sullo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio associativo;
- c) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 10) Diritto di voto

Il diritto di voto in Assemblea spetta ai soci, iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che siano in regola con il pagamento delle quote annuali.

Nel caso di soci persone giuridiche il voto è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

Art. 11) Modalità delle convocazioni

Le Assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo mediante avviso di convocazione diretto a tutti gli Associati.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, e delle materie trattate. Deve essere spedito quindici giorni prima del giorno dell'adunanza.

La spedizione può avvenire anche in forma telematica con avviso di ricevimento, da conservarsi a cura della Segreteria. La convocazione può essere fatta per affissione presso la sede indicata *sub* art. 1 di apposito avviso contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo di convocazione.

In questo ultimo caso l'avviso deve essere affisso ininterrottamente per venti giorni consecutivi prima della data dell'assemblea.

Art. 12) Validità delle votazioni nelle Assemblee ordinarie.

Le Assemblee ordinarie in prima convocazione sono regolarmente costituite quando sia intervenuta più della metà degli associati; in seconda convocazione sono regolarmente costituite qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti. Le assemblee ordinarie sia in prima che in seconda convocazione deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati per delega.

Le assemblee possono essere svolte in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza o altro), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 13) Validità e votazioni nelle Assemblee straordinarie.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 14) Rappresentanza nelle assemblee.

Ogni socio può al massimo rappresentare per delega tre associati. Gli amministratori non possono ricevere deleghe.

Art. 15) Presidente dell'Assemblea.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in sua mancanza le Assemblee sono presiedute da persona legalmente intervenuta designata dalla maggioranza dei presenti. Spetta al presidente dell'Assemblea verificarne la regolarità, regolarne l'andamento, ratificare la regolarità delle deleghe.

Art. 16) Limitazioni alle votazioni.

I voti riferiti a persone devono essere espressi sotto forma segreta. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Art. 17) Composizione del Consiglio Direttivo

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a quindici consiglieri eletti direttamente dall'Assemblea ordinaria tra gli associati che siano in regola con i tesseramenti del precedente triennio.

Art. 18) Nomina del Presidente.

Alla sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina, tra i consiglieri eletti dall'Assemblea, il Presidente, nonché il Vice Presidente.

Art. 19) Durata.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi associativi e sono rieleggibili.

Art. 20) Competenze.

Il Consiglio Direttivo delibera:

- a) sulla predisposizione delle bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017 documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- b) sull'ammissione di nuovi soci;
- c) sulla fissazione della quota annuale di iscrizione;

- d) sulla esclusione dei soci per vari motivi;
- e) sulla fissazione dell'ordine del giorno delle assemblee e loro convocazione;
- f) sulla formulazione del Manifesto Associativo da proporre alla sottoscrizione degli aderenti all'Associazione;
- g) su ogni altro argomento non riservato dalla legge o dallo Statuto alla competenza delle Assemblee e relativo alla attuazione dello scopo associativo.

Art. 21) Cessazione di un Consigliere.

L'appartenenza al Consiglio cessa:

- h) per dimissioni presentate per iscritto al Presidente o al Segretario;
- i) per decadenza che si verificherà ogni qualvolta un Consigliere sia assente ingiustificato per tre riunioni consecutive.

La relativa delibera deve essere attuata dal Consiglio stesso.

Si avrà decadenza da consigliere anche qualora venisse deliberata l'esclusione della persona che ricopre la carica di Consigliere. La carica di Consigliere resterà invece sospesa per tutto il corso dell'azione di responsabilità eventualmente intestata contro un componente del Consiglio.

Nel caso di cessazione o sospensione di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato conferito al consigliere che hanno sostituito.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art.22) Convocazioni del Consiglio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di tre consiglieri. Il Presidente fissa l'ordine del giorno rispettando il merito di eventuali richieste di convocazione. L'avviso di convocazione potrà essere portato a conoscenza dei consiglieri con qualunque mezzo, purché almeno tre giorni prima della data della riunione.

Art. 23) Presidenza del Consiglio.

La Presidenza della riunione sarà tenuta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, da un consigliere designato dalla maggioranza dei presenti.

Art. 24) Votazione.

Il Consiglio sarà validamente costituito con la presenza di un terzo dei consiglieri e delibererà validamente con il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 25) Presidenza.

La Presidenza è l'organo esecutivo del Consiglio Direttivo ed ha la responsabilità della gestione organizzativa ed amministrativa della Associazione. E' composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario Generale e dal Tesoriere eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

Art. 26) Presidente.

Il Presidente ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi e in giudizio, nonché il potere di firmare ogni atto, sia in ordinaria che in straordinaria amministrazione a nome dell'Associazione in tutto il territorio e all'estero.

Il Presidente può delegare a terzi il compimento di specifici atti o categorie di atti a nome dell'Associazione, determinando i limiti della delega e rilasciando le necessarie procure.

Art. 27) Vice Presidente.

Il Vice Presidente ha lo stesso potere di rappresentanza del Presidente nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. Ogni qualvolta il Vice Presidente si presenti per la sottoscrizione di un atto, ciò fa piena prova nei confronti dei terzi della assenza o impedimento del Presidente.

Art. 28) Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile delle tenuta della contabilità, nonché della gestione e dell'impiego del patrimonio, secondo le norme dello Statuto e le direttive dell'Assemblea e del Consiglio.

Il Tesoriere può pertanto rappresentare l'Associazione sottoscrivendo a nome della stesa tutti gli atti di contenuto economico e di natura amministrativa e contabile, quali, in via esemplificativa:

- a) la riscossione di somme attribuite a qualunque titolo all'Associazione da soggetti pubblici, in particolare modo da Comuni, Regioni, o privati, con facoltà di rilasciare la relativa ricevuta o quietanza liberatoria;
- b) il pagamento, in contanti, con bonifico o assegno bancario, circolare o postale di somme dovute, a qualsiasi titolo, dall'Associazione, con obbligo di richiedere la relativa ricevuta, fattura o quietanza liberatoria;
- c) l'apertura di conti correnti postali o bancari e di deposito di qualunque tipo;
- d) qualunque altra operazione bancaria, sia di provvista che di utilizzo di fondi, chiedendo l'intestazione della relativa documentazione a nome dell'Associazione;
- e) la documentazione richiesta da enti pubblici e privati ed in particolare il bilancio per procedere all'attribuzione di fondi alla Associazione;
- f) ogni altra documentazione di natura amministrativa, contabile o fiscale richiesta da enti pubblici o privati.

Art. 29) Segretario.

Il Segretario sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il tesoriere, e ogni volta che il Segretario si presenti per la sottoscrizione di uno degli atti citati all'articolo precedente, ciò fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Tesoriere.

Il Segretario cura l'invio degli atti di convocazione, redige i verbali, tiene i libri associativi e svolge ogni altra funzione che venga affidata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.30) Organo di Controllo o Collegio Sindacale.

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

Laddove ciò sia richiesto dalla legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I membri del Collegio Sindacale possono essere scelti anche fra i non soci.

Il Collegio Sindacale viene eletto a maggioranza semplice dall'Assemblea ordinaria e dura in carica tre anni.

La nomina del Presidente del Collegio Sindacale viene fatta dall'Assemblea contestualmente alla scelta degli altri Sindaci. I membri del Collegio Sindacale sono rieleggibili.

E' compito del Collegio Sindacale:

- verificare la cassa;
- verificare la regolarità della contabilità;
- verificare il regolare adempimento degli obblighi normativi e statutari;
- predisporre una relazione di bilancio consuntivo e preventivo;
- tenere un registro delle adunanze e deliberazioni del Collegio dei Sindaci dove saranno annotate tutte le sedute svolte.

Art. 31) Norme comuni di responsabilità degli organi statutari.

Tutti gli organi statutari nell'esercizio del loro potere o delle loro competenze devono conformarsi alle norme di legge del presente Statuto, pena l'inizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti e l'esclusione dei responsabili di eventuali abusi dall'Associazione.

Art. 32) Patrimonio ed entrate.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- quote associative come definite dal Consiglio Direttivo;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, degli enti o istituzioni pubblici; tali contributi possono anche essere finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- proventi derivanti dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi ai soci, ai familiari e a terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate all'autofinanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- proventi delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 33) Esercizio sociale.

L'esercizio sociale dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

La redazione dei bilanci è obbligatoria.

Il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli associati per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti dei bilanci di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo entro i medesimi termini previsti per il bilancio predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli associati per la definitiva approvazione.

Art. 34) Approvazione del bilancio.

L'Associazione deve compilare ed approvare un rendiconto economico e finanziario, nel quale devono essere rappresentate con chiarezza e precisione le entrate e le uscite dell'Associazione. Quando le dimensioni dell'Associazione lo renderanno opportuno, il bilancio sarà steso secondo principi contabili comunemente diffusi con particolare riferimento a quelli specifici per gli Enti non commerciali.

Art. 35) Divieto di distribuzione di utili.

E' vietata ogni forma di divisione o distribuzione dei proventi fra gli associati. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 36) Prestiti degli associati.

Nel caso sia necessario ed utile ricorrere ai prestiti fra i soci dell'Associazione, questi non saranno fruttiferi di interessi ad alcun titolo.

Art. 37) Dello scioglimento.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Art. 38) Controversie e Collegi Arbitrale.

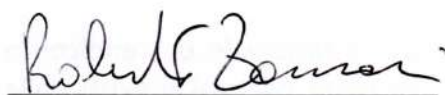
Qualsiasi controversia insorgesse tra i soci ed organi dell'Associazione verrà devoluta ad un Collegio arbitrale che dovrà giudicare in via irrituale secondo diritto. La nomina verrà perfezionata ai sensi dell'art. 810 C. p. c.

Art. 39) Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice Civile.

Forlì, li 08 NOV. 2022

Il Segretario



Il Presidente

